

» **Caso Parmalat**

23-12-2008

Società di revisione, responsabilità diretta nei confronti dei terzi per omesso controllo

L'attività del revisore non può limitarsi ad un formale esame del mero dato contabile poiché tale controllo si pone a garanzia del rispetto del principio di chiarezza e di corretta rilevazione dei dati contabili inseriti nei bilanci delle società quotate, destinati ad influire sull'andamento delle contrattazioni dei titoli collocati sul mercato.

di Cristina Mantelli, Avvocato in Bologna e Alessandro Jazzetti, Magistrato

Il Tribunale di Milano ha accolto la domanda di risarcimento avanzata da alcuni risparmiatori; ciò sulla base della tutela prevista a carico delle società di revisione per le violazioni e le conseguenti responsabilità di cui agli artt. 155 e 164, D.Lgs. n. 58 del 1998. Conseguentemente, ha condannato quest'ultima a risarcire agli attori il danno sofferto per la perdita dei titoli azionari e obbligazionari a suo tempo acquistati.

Orbene, in procedimenti di tal sorta che vedono spesso interessati una molteplicità di danneggiati, questa decisione potrà avere un impatto rilevante, anche se la vicenda Parmalat è stata e continua ad essere una di quelle situazioni processuali più controverse nel panorama italiano, ove le pronunzie oscillano tra quelle favorevoli e quelle contrarie alla categoria dei risparmiatori.

Sul tema della responsabilità delle banche, numerose sono state negli ultimi anni le sentenze di merito che, in assenza della necessaria informativa preventiva, hanno condannato gli intermediari a risarcire gli investitori. In quest'ambito, infatti, l'interesse dei risparmiatori alla trasparenza è reso giuridicamente rilevante dalle disposizioni che impongono ai soggetti che vi operano "doveri di chiarezza, veridicità e correttezza nei confronti del pubblico".

All'uopo, un'analisi della relazione tematica n. 113 redatta in data 10 settembre 2008 dall'ufficio del massimario della Corte di Cassazione può di certo essere utile anche per avere un quadro dell'argomento e comprendere come «la riforma dell'ordinamento creditizio abbia favorito l'elaborazione di modelli tali da assicurare la centralità dell'interesse particolare del danneggiato nel quadro del giudizio di responsabilità».

Ciò in ragione del principio generale dell'autoresponsabilità per cui i costi delle conseguenze lesive dei comportamenti debbano essere allocati a danno di chi li abbia tenuti e di chi si sia di fatto avvantaggiato delle prestazioni dedotte, oppure, in una prospettiva diversa, in considerazione della responsabilità connessa allo status professionale dalla cui appartenenza si desumono obblighi, la cui violazione resta a fondamento dell'obbligo risarcitorio».

In linea generale, la prospettiva evolutiva che si osserva è, pertanto, quella di tendere ad una più attenta valutazione della disciplina contrattuale nell'ottica di diversificare forme di equilibrio tra le posizioni delle parti e la tutela della clientela, valorizzando il principio di una maggiore trasparenza.

D'altro canto, in anni così tristemente caratterizzati da crack finanziari di portata mondiale, da parte dei giudici appare ancor più rilevante applicare gli strumenti esistenti a tutela della «parte debole» ed a sostegno della credibilità di mercato.

E pregio della sentenza in esame è proprio quello di avere fatto chiarezza, determinando il tipo di responsabilità ascrivibile in capo all'ente certificatore, ovvero una responsabilità diretta cui si affianca, in via eventuale e solidale, quella delle persone fisiche che hanno svolto l'attività nel suo interesse.

Sicché non si tratta di responsabilità indiretta dell'ente per l'attività di persone fisiche -alla stregua dell'art. 2049 c.c.- ma di una responsabilità diretta che si riflette, in via discendente, nella sfera delle persone fisiche che hanno agito nel suo interesse.

Sulla qualificazione della responsabilità che l'ente certificatore ha verso i terzi, il Tribunale ha espressamente dichiarato di doversi esimere da ogni vaglio tra le due diverse ipotesi poiché tale scelta era già stata effettuata dalla parte attrice che seguendo la corrente dottrinale dominante aveva optato per la natura extracontrattuale.

Circa poi il contributo causale delle violazioni commesse dalla società per mezzo degli inadempimenti (numerosi e gravi) nella determinazione dell'evento lesivo lamentato dai risparmiatori (la perdita dei loro investimenti), il nesso diretto tra i falsi bilanci e gli inadempimenti professionali si individua già

solo considerando che le società revisionate dalla convenuta erano le fautrici della liquidità del gruppo sin dal tempo della loro costituzione, per cui anche a livello temporale le date delle omissioni coincidono con le date di acquisto dei titoli da parte dei risparmiatori.

Ancora, altro elemento di pregio è quello di avere delineato l'ambito entro il quale va operata la verifica sul corretto svolgimento della relativa attività ovvero il preliminare giudizio che l'interprete emette sulle modalità con cui è stato espletato il controllo contabile attraverso la struttura organizzativa con cui la società di revisione opera.

Infatti, con il comportamento assunto la convenuta, ha impedito di far percepire al mercato la grandezza dell'inadempimento creatosi per mezzo dei falsi investimenti della liquidità dichiarata in strumenti finanziari.

Le omissioni, sostanziandosi in un completo travisamento del suo ruolo di controllore indipendente e nell'inosservanza delle procedure che presidiano la sua attività, hanno nei fatti impedito la corretta rilevazione di esatti dati contabili nei bilanci sino all'ultimo momento di vita del gruppo, contribuendo in maniera sostanziale all'occultamento della perdita nel bilancio della società quotata Parmalat sin dal 1996.

Una volta individuato il grave inadempimento della società convenuta ed il suo effettivo contributo causale nelle rilevanti falsificazioni dei bilanci del gruppo Parmalat, il Tribunale ambrosiano è passato ad esaminare il danno dalla società causato agli investitori e dunque il risarcimento da accordare.

Riportandosi, quindi, alle consuete considerazioni in termini di nesso logico-temporale tra condotta illecita (inadempimento) accertata ed evento lesivo occorso, ha adottato il criterio della prevedibilità dell'evento -secondo il canone dell'investitore di "media diligenza" proiettato al tempo dell'inadempimento-, per concludere così come sia certo che quest'ultimi non avrebbero acquistato o mantenuto nel proprio portafoglio le azioni o obbligazioni del gruppo Parmalat se solo avessero saputo che si trattava di una società in stato d'insolvenza.

La sentenza ha precisato poi che per la quantificazione del danno sebbene la perdita del valore dell'investimento debba riferirsi, in linea capitale, al valore d'acquisto dei titoli, da questo dato numerico dovrebbe essere detratto il valore dei rendimenti eventualmente ottenuti con la distribuzione dei dividendi sino alla data del default (23 dicembre 2003).

Tuttavia nella liquidazione del danno aquiliano si ritiene che i dividendi annualmente ottenuti possano, nel caso concreto, compensare gli attori degli altri fattori che compongono il debito di valore (rivalutazione).

Mentre l'assegnazione dei titoli della "rinata" Nuova Parmalat andranno a compensare gli interessi convenzionali persi e chiesti a titolo di maggior danno. Infine, al risarcimento così determinato si aggiungeranno gli interessi legali dalla data di acquisto al saldo.

Trib. Milano, Sez. VIII, 4 novembre 2008, n. 12949